

# COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Provincia di Bergamo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 05-03-2007

### C O P I A

**Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, ANNO 2007.**

L'anno duemilasette il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 12.00, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>ELENA PEZZOLI</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ANGELO PECIS</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>GIORGIO CORTESI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>OSVALDO SIGNORELLI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>RENATO ROTA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ANNALISA SPERANZA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>MIRKO BORGARELLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

Presenti n. 5. Assenti n. 2.

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT.SSA ELENA PEZZOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 25 gennaio 2006 con la quale si provvedeva alla determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2006;

Richiamata la delibera consiliare n. 17 del 21.04.1995 con la quale si approvava il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Richiamata, altresì, la delibera consiliare n. 5 del 12.03.2003 con la quale veniva integrato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, suddividendo il territorio comunale in due categorie;

Considerato che l'art. 2 del D. Lgs. 507/1993 stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dell'Istat;

Rilevato che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 4984 abitanti, per cui lo stesso è compreso nella classe V;

Richiamato il comma 10, art. 11 della Legge 27.12.1997 n. 449 il quale stabilisce che le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs.vo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, possono essere aumentati fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1.1.1998;

Ritenuto di aumentare del 20% le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs.vo 507/1993;

Richiamato l'art. 27 comma 8 della legge 448/2001 con il quale viene stabilito che il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti è coincidente con quello di approvazione del bilancio;

Atteso che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è il 31 marzo 2007;

Ritenuto, pertanto, di differire al 31 marzo 2007 il termine per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità,

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dell'Area ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi,

## **DELIBERA**

1. Di aumentare del 20% le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs.vo 507/1993, come previsto dal comma 10, art. 11 della Legge 27.12.1997, n. 449;
2. Di approvare, per l'anno 2007, le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni corrispondenti alla V classe di appartenenza:

### **PARTE I – TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

**1.1 PUBBLICITA' ORDINARIA** effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto in maniera specifica dalla norma pubblicità ordinaria

Per ogni metro quadrato e per anno solare € 13,63

Per questo tipo di pubblicità che abbia durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella indicata € 1,36

**1.2 PUBBLICITA' ORDINARIA IN FORMA LUMINOSA OD ILLUMINATA** effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 per ogni metro quadrato di superficie la tariffa base viene maggiorata del 100%

Per anno solare € 27,26

Per questo tipo di pubblicità che abbia durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella indicata € 2,72

**1.3** Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e mq 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%

## **2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI**

La pubblicità visiva realizzata all'interno o all'esterno dei veicoli in genere (tram, filobus, autobus, battelli, barche, etc..) adibiti ad uso pubblico o privato è considerata ordinaria e quindi soggetta alla relativa tariffa pari a € 13,63

Per questo tipo di pubblicità che abbia durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella indicata € 1,36

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata,

la tariffa base è maggiorata del 100%.

Nel caso in cui la pubblicità sia visibile all'esterno si applica la maggiorazione del 50% per le superfici comprese tra 5,5 e gli 8,5 mq. e del 100% per superfici più estese.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta a Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI AL TRASPORTO PER SUO CONTO**

L'imposta è dovuta per ogni anno o frazione di anno, al Comune dove la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ha la sede o anche il domicilio dei mandatari o degli agenti della ditta stessa che, alla data del 1° gennaio o a quella di immatricolazione del veicolo, hanno in dotazione i veicoli stessi.

<b>VEICOLI</b>	<b>TARIFFA</b>
autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	euro 89,24
autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	euro 59,50
motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	euro 29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7, c. 7 del D. Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre

analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, in base alla seguente tariffa:

per anno solare € 39,66

Per questo tipo di pubblicità che abbia durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella indicata € 3,96

Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

#### **4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI**

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e parete riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

per ogni giorno € 2,48

per durata superiore a 30 giorni si applica:

- per i primi 30 giorni la tariffa giornaliera di € 2,48

- per durata superiore a 30 giorni si applica la tariffa giornaliera di € 1,24

#### **5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione e pari a € 13,63

#### **6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI**

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: € 59,50

#### **7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI**

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di € 29,75

## **8. PUBBLICITA' VARIA**

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di €2,48

## **9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è pari a €7,44

## **10. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

## **11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e di cui all'art. 2 bis D.L. n. 13/2002.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

## **12. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

## **13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

## **14. SANZIONI**

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

## **PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **1. MISURA DEL DIRITTO**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x cm. 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni € 1,23
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,37

1.2 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%

1.4 Per i manifesti costituiti da piu' di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

### **2. AFFISSIONI D'URGENZA**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di euro 25,82 per ogni commissione.

### **3. RIDUZIONE DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 15 novembre n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

### **4. CATEGORIA SPECIALE**

Le affissioni di carattere commerciale effettuate sulla Via Nazionale, sulla Via Bergamo e sulla Via Sarnico sono assoggettate all'imposta sulla pubblicità a ai diritti sulle pubbliche affissioni con una maggiorazione del 150% della tariffa normale.

3. Di differire al 31 marzo 2007 il termine per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Con distinta votazione unanime favorevole dei presenti, la deliberazione in oggetto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, c. IV, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
FAVOREVOLE  
Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Tiziana Serlenga

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.TO DOTT.SSA ELENA PEZZOLI

Il Segretario Generale  
F.TO DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

- o viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c. I, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
- o viene oggi trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

San Paolo d'Argon, lì 12-03-2007

Il Segretario Generale  
F.TO DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-03-2007 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. III, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

San Paolo d'Argon, lì 23-03-2007

Il Segretario Generale  
F.TO DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA

---

### **Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

San Paolo d'Argon, lì

Il Segretario Generale  
DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA